

# **TI\_GERICHTE 32.2025.22 vom 28. Januar 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-01-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2025.22](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2025.22)

FR: TI\_GERICHTE 32.2025.22 du 28 janvier 2025

IT: TI\_GERICHTE 32.2025.22 del 28 gennaio 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1**

e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente: - prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022. ” Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore. In concreto al momento della presentazione della (seconda) domanda (cfr. supra consid. 1.2.) l’assicurato non beneficiava di una rendita AI (cfr. supra consid. 1.1.). La domanda di prestazioni è stata presentata il 21 giugno 2023 a fronte di un’incapacità lavorativa totale nella precedente attività dal 23 luglio 2014 (rapporto finale SMR pag. 338-340) e in attività adatta del 20% dal 1° luglio 2014 (rapporto finale SMR pag. 338-340), che tuttavia, nell’ambito della precedente procedura, non ha dato diritto ad alcuna rendita (cfr. consid.

### **E. 1.1**

e decisione del 26 ottobre 2015). In seguito l’insorgente è stato inabile al 100% dal 25 gennaio 2023 anche in attività adatte (rapporto finale SMR pag. 338-340). Dal 1° aprile 2024 (secondo il ricorrente dal 30 giugno 2024; cfr. ricorso, consid. 1.3), egli è abile al 50% in attività leggere. Ne consegue che il diritto alla rendita d’invalidità è nato al più presto il 1° dicembre 2023 (art. 29 cpv. 1 LAI: per il calcolo del termine di carenza di sei mesi vedasi: DTF 142 V 547; STF 8C\_38/2017 del 10 marzo 2018 consid. 3.2.2., 8C\_544/2016 e 8C\_568/2016 del 28 novembre 2016, STCA 32.2022.80 del 7 febbraio 2023 consid. 2.2.) con versamento da tale data (art. 29 cpv. 3 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, n. 18 ad art. 29 LAI). Visto quanto precede, nel caso concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022. nel merito 2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGGA, con invalidità s’intende l’incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell’invalidità, secondo questa definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all’assicurazione per l’invalidità ( Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46 ). Per incapacità al lavoro s’intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGGA è dunque di carattere giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGGA) almeno al 40%. Secondo l'art. 28a cpv. 1 LAI per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili. Secondo l'art. 28a cpv. 2 LAI il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete. Ai sensi dell'art. 28a cpv. 3 LAI se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2). Ai sensi dell'art. 16 LPGGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222). 2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C\_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato ( DTF 125 V 256 consid.

#### **E. 4**

pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389). Ciò è proprio quanto avvenuto in concreto, dove il consulente, nel rapporto finale del 1° marzo 2024, riassume le esperienze lavorative del ricorrente (da ultimo: addetto alla fonderia dal 2008 al 2010 ed in seguito addetto al controllo della qualità dal 2010 al 2022) e le limitazioni poste dal medico SMR per l'attività adeguata esercitabile nella misura del 50% (carico massimo di 4 kg, alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari ed ulteriori limiti: può camminare per 30 minuti di fila, può stare in piedi per 30 minuti di fila, può stare seduto per 30 minuti di fila. Deve evitare di camminare spesso in salita o in discesa, salire e scendere scale spesso. Può portare pesi di 5 kg occasionalmente, massimo di 10 kg, ma molto raramente. Deve evitare posizioni inergonomiche del rachide lombare in flessione/estensione o piegato di fianco, anche tenute per poco tempo. Deve evitare posizioni inergonomiche del rachide lombare in flessione estensione o piegato di fianco, anche tenute per poco tempo. Deve evitare di stare accovacciato a lungo), ha elencato le seguenti attività: " - custode; - manutentore (semplice); - addetto alle pulizie (leggere) come p.es. pulizia di uffici commerciali o show room o spazi di produzione; - guardiano presso una struttura pubblica o privata (es. museo o rappresentazioni culturali); - riparatore di oggettistica varia o piccoli elettrodomestici dove l'attività viene svolta sia in piedi, che seduti e si può cambiare la postura al bisogno - ecc." (pag. 344 incarto AI) Il consulente ha rammentato che per svolgere un'attività di tipo semplice e ripetitivo, come indicato sopra, non sono necessari dei provvedimenti professionali. Una semplice formazione interna all'azienda è sufficiente. Inoltre se " lo chiede l'assicurato, potremmo ev. concedere l'"aiuto al collocamento" (richiesta scritta) ". Come rilevato correttamente dall'amministrazione con la risposta di causa, le professioni elencate dal consulente lo sono state a titolo esemplificativo (" quali attività adeguata di tipo semplice e ripetitivo potrebbero rientrare [...] ecc. [...] ") e l'insorgente, con manualità intatta, seppure con le debite pause, può lavorare da seduto, muovendo le braccia ed occasionalmente sollevare ancora pesi sino ai 5 kg. A ll'assicurato può pertanto essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell'ambito industriale, ma anche nel

settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d'incasso, d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STF 8C\_240/2021 del 15 settembre 2021, consid. 4.4.3; STF 8C\_563/2012 del consid. 3.3; STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Occorre ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (cfr. STF 8C\_240/2021 del 15 settembre 2021, consid. 3; STF 8C\_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C\_240/2021 del 15 settembre 2021, consid. 4.4.3; STF 8C\_563/2012 del consid. 3.3; STF 8C\_399/2007 del 23 aprile 2008). Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all'invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente all'interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l'assicurazione per l'invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b). In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, semplici e ripetitive, come anche quelle citate dall'Ufficio AI in sede di risposta (videosorvegliante, venditore di piccola oggettistica, operatore di call center o ricezionista), che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 50%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C\_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell'11 febbraio 2015), ciò malgrado le limitazioni di cui è affetto, descritte al consid. 2.4. Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni del consulente in integrazione professionale che ha riassunto la formazione del ricorrente e, preso atto della documentazione medica, ha indicato, a titolo esemplificativo, alcune professioni esigibili dall'interessato (pag. 344 incarto AI). Va del resto rammentato che il Servizio di integrazione professionale è composto da figure professionali che sono in grado meglio di chiunque altro di emettere una valutazione a proposito delle attività lucrative entranti in

considerazione nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C\_439/2011 del 29 marzo 2012, consid. 5). 2.7. Il ricorrente contesta anche il raffronto dei redditi, sostenendo che sarebbe assurdo ritenere, come fatto dall'Ufficio AI, che il salario da invalido possa essere superiore a quello (sia effettivo che secondo le statistiche) da valido. Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che l'art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l'articolo 16 LPGa i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia: a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l'incapacità lavorativa è debitamente comprovata; b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità. Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l'articolo 16 LPGa vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell'Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall'età e differenziati a seconda del sesso. Per l'art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell'evoluzione dei salari nominali. 2.8. Per quanto concerne il reddito che l'insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l'art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGa) è determinato sulla base dell'ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell'insorgere dell'invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell'insorgere dell'invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1). Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all'articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale. Secondo l'art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l'articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all'articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un'attività lucrativa indipendente. L'art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all'articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe. In concreto, dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio AI (estratto del conto individuale) è emerso che il ricorrente, senza il danno alla salute, nella precedente attività di fonditore avrebbe potuto conseguire, nel 2022, un salario di fr. 50'791. In applicazione del sopra citato art. 26 cpv. 2 OAI, poiché tale reddito è inferiore di almeno il 5% rispetto al "valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento (n.d.r.: tabella TA1\_tirage\_skill\_level 2020, settore privato, Svizzera, livello 1, ramo economico 24-25, metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo; cfr. doc. 74, pag. 364 incarto AI)", l'Ufficio AI ha ritenuto, nella decisione impugnata, quale reddito da valido quello di fr. 64'937.75 (nel doc. 74: fr. 64'931.75). L'amministrazione ha tuttavia applicato i dati statistici del 2020 (cfr. doc. 74, pag. 364 incarto AI), aggiornando il dato al 2022, allorché la Tabella TA1 tirage\_skill\_level del 2022 al momento dell'emissione della decisione

impugnata (28 gennaio 2025) era già stata pubblicata. Vanno pertanto applicati i dati statistici più recenti (DTF 150 V 67, consid. 5.2). Di conseguenza occorre partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr., anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage\_skill\_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività nella metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, ramo economico 24-25, di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 65'160.- (fr. 5'430 X 12 mesi). Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,3 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 67'277.70 (fr. 65'160: 40 x 41,3), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Il salario va aggiornato al 2023, anno di inizio del diritto alla rendita, a fr. 68'696.20 (67'277.70 : 99.6 X 101.7: cfr. indice dei salari nominali, Uomini, 2021-2023, T1.1.20), considerato che l'orario settimanale non è mutato. Tale valore, al 95%, ammonta a fr. 65'261.39. 2.9. Circa il reddito che l'interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l'art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato consegue un reddito lavorativo, quest'ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un'attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1). Per l'art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all'articolo 25 capoverso 3. In deroga all'articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all'articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso. Secondo l'art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale. L'art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni. Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul

reddito del lavoro. Con sentenza 8C\_823/2023 dell'8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 (cfr. anche sentenza 8C\_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 23 luglio 2024). In seguito alla citata sentenza, il 24 settembre 2024 il consigliere nazionale Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV, ha inoltrato l'interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se non deve rivedere la sua posizione e riconsiderare i principi della giurisprudenza del Tribunale federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico della RSS. Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha riposto affermando di essere del parere che "l'articolo in questione non debba essere modificato a seguito della sentenza summenzionata". Anche in questo caso l'Ufficio AI ha preso in considerazione il salario lordo mediamente percepito dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C\_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) evinto dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2020 *tirage\_skill\_level* (salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. anche DTF 142 V 178), aggiornato al 2022 a fr. 66'265.75 (doc. 74, pag. 364 incarto AI). Vanno tuttavia applicati i dati statistici più recenti disponibili al momento dell'emissione della decisione impugnata (DTF 150 V 67, consid. 5.2), ossia quelli evinti dalla TA1 2022. Di conseguenza occorre partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 *tirage\_skill\_level* (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63'660.- (fr. 5'305 X 12 mesi). Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique"), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Aggiornando tale dato al 2023, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido raggiunge i fr. 67'490.38 (66'365.55 : 100.3 X 102; cfr. indice dei salari nominali, Uomini, 2021-2023, T1.1.20). Il salario da invalido va poi ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 33'745.19 ed in seguito complessivamente del 20% (riduzione per attività a tempo parziale e riduzione in applicazione dell'art. 26bis cpv. 3 OAI) a fr. 26'996.15. La questione di sapere se i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere applicati, a titolo complementare, anche dopo l'entrata in vigore della

modifica dell'art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in questa occasione, in quanto, in concreto le circostanze personali e professionali (il ricorrente è ancora giovane [è nato nel 1975] ed è di nazionalità spagnola [cfr. pag. 11 incarto AI; sul tema cfr. STF 8C\_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3 dove l'Alta Corte ha affermato che "..., di principio, le persone di nazionalità di uno Stato comunitario non possono essere trattate diversamente dai lavoratori svizzeri sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C\_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4)"), non giustificano l'applicazione di una riduzione sociale maggiore del 20% ai sensi della DTF 126 V 75. Raffrontando il salario da valido di fr. 65'261.39 con quello da invalido di fr. 26'996.15, si ottiene un grado d'invalidità del 58.63%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 59%, per una rendita di uguale entità, come stabilito dall'Ufficio AI (art. 28b cpv. 2 LAI). Circa la circostanza che il reddito da invalido è superiore a quello da valido, va rilevato quanto segue. In una STF 8C\_215/2015 del 17 novembre 2015 il TF ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di fr. 60'463.- osservando - in particolare al consid.

#### **E. 4.2**

quanto segue (cfr. anche STF 8C\_384/2016 del 13 settembre 2016, consid. 5.2): " (...) Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik: Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (...)" (cfr., sul tema, anche la STCA 32.2024.59 del 7 ottobre 2024, consid. 2.10 e la STCA 32.2023.23 del 4 agosto 2023, consid. 2.9.2 dove il TCA ha confermato un salario da invalido superiore a quello da valido; cfr. anche STCA 32.2018.168 del 14 agosto 2019 consid. 2.10 e STCA 35.2018.69 dell'11 febbraio 2019). In concreto questo Tribunale, non ha motivo per scostarsi dalla consolidata giurisprudenza federale. Il TCA rileva inoltre che sul tema della determinazione del reddito senza invalidità sono entrate in vigore delle modifiche volte ad attenuare questa problematica (cfr. anche interpellanza del 13 settembre 2021 del consigliere nazionale Marco Romano [n. 21.3986] e risposta del 17 novembre 2021 del Consiglio federale, nonché art. 26 cpv. 2-4 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2024). 2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita conferma. 2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito del ricorso le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.